



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 32

Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale – Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Disposizioni in materia di rilievi dei sinistri stradali.

Acquisizione delle “prove digitali” atte ad evidenziare possibili “distrazioni tecnologiche” dei conducenti e/o pedoni coinvolti in sinistri stradali di particolare gravità. Schema procedurale operativo.

PREMESSA.

Nei casi di sinistri stradali mortali o di evidente ed accertata elevata gravità delle lesioni (es. amputazioni, stato di coma), potrebbe emergere l’opportunità di acquisire anche le possibili fonti di “prova digitale” presenti nella scena del crimine, ovvero “campo del sinistro”, al fine di consentire alla competente A.G. di disporre di ulteriori elementi utili per provare e/o escludere che una delle cause possa essere ricondotta a “distrazione tecnologica”, posta in essere da uno od entrambi i conducenti e/o persone attori del sinistro (conducente di veicoli a motore, conducente di velocipedi, pedone). Dunque, appare necessario acquisire tra tutti gli elementi utili, le eventuali fonti di prova digitale, per consentire alla competente A.G. di valutare le responsabilità personali anche in relazione alla graduazione della colpa (art. 133 c.p.).

Tale esigenza emerge dalle statistiche relative all’infortunistica stradale, dalle quali risulta che le “distrazioni tecnologiche” sono tra le più frequenti concause di molti sinistri stradali.

Com’è noto, la principale normativa sostanziale di riferimento è la seguente:

Art. 140 CdS - Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono

Art. 141 CdS - Velocità.

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo ...omissis....

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

[...omissis...]

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

Art. 173 CdS - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. [...omissis...]

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).

[...omissis...]

Art. 589-bis C.P. - Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione [... omissis ...]

Art. 590-bis C.P. - Lesioni personali stradali

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione [... omissis ...]

DATI STATISTICI.

Il mancato rispetto della precedenza, la distrazione e la velocità elevata sono le prime cause di incidente. Tra le altre cause più rilevanti, la mancanza della distanza di sicurezza (21.633 casi), la manovra irregolare (15.790 casi) ed il comportamento scorretto del pedone (8.172 casi) rappresentano rispettivamente il 9,8%, il 7,2% e il 3,7% delle cause di incidente. Con riferimento alla categoria della strada, la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (18,6%), mentre sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (pari al 21,4%), seguita dalla guida con velocità troppo elevata (pari al 17,3%). **Sms e WhatsApp costituiscono le distrazioni al volante che causano il 16% degli incidenti** ⁽¹⁾.

LE TIPOLOGIE DI DISTRAZIONI – LA “DISTRAZIONE TECNOLOGICA”.

DISTRAZIONI MANUALI: tutte quelle azioni che non ci fanno tenere saldamente il volante con due mani come: maneggiare sigarette, accendini, rasoi, trucchi, usare un cellulare per parlare, bere bibite etc. (di norma lo sguardo è sulla strada ma il volante ha una mano sola che lo tiene e per tenerlo con due si deve prima posare l'oggetto);

DISTRAZIONI VISIVE: tutte quelle azioni che ci fanno allontanare lo sguardo dalla strada come: guardare il navigatore, cercare qualcosa etc. (di norma lo sguardo non è sulla strada ma il volante è tenuto con due mani, per tornare nella norma basta spostare lo sguardo sulla strada);

DISTRAZIONI COGNITIVE: tutte quelle azioni che ci fanno perdere la concentrazione alla guida come: pensare a problemi, ripassare mentalmente un discorso, organizzare la giornata, telefonate concitate, discussioni animate a bordo veicolo, utilizzare cuffie per ascoltare musica (tipico di ciclisti e pedoni di giovane età).

DISTRAZIONI CONGIUNTE (manuali, visive e/o cognitive), cosiddette “distrazioni tecnologiche”: impostare il navigatore (occhi ed una mano sul display del navigatore/cellulare) - leggere un sms (occhi ed una mano sul cellulare), “chattare”, rispondere a sms (occhi ed una mano sul display del cellulare), cercare un nome in rubrica per chiamare (occhi ed una mano sul display del cellulare), scattare selfie, guardare video, selezionare o consultare file, ecc. (occhi ed una mano sul display del cellulare), “cacciare Pokemon” (occhi e concentrazione sul device con una mano sul device).

Recenti studi americani rilevano che scrivere un messaggio al cellulare mentre si è alla guida distoglie lo sguardo dalla strada per mediamente 4,6 secondi. Ipotizzando di viaggiare in città alla velocità codice di 50 km/h, in 4,6 secondi si percorrono circa 60 metri, durante i quali il veicolo

⁽¹⁾ Fonte Andkronos del 18/5/2016 (dati forniti da Asaps)

viaggia senza guida consapevole, alla cieca; 60 metri è come la lunghezza di 4 autobus turistici incolonnati.

Supponendo di viaggiare in autostrada alla velocità massima consentita di 130 km/h, in 4,6 secondi si percorrono circa 166 metri; si consideri che la lunghezza massima regolamentare di un campo da calcio è di 120 metri.

In ogni caso, si percorre un tratto di strada come bendati. Durante quei 4,6 secondi potrebbe succedere qualsiasi cosa senza accorgersene, se non quando tornati a guardare la strada, probabilmente senza avere più il tempo e lo spazio necessari per correggere la “guida cieca”.

IL RILIEVO DEL SINISTRO STRADALE.

Il rilievo del sinistro stradale effettuato con le modalità tradizionali non può evidenziare comportamenti di distrazione tecnologica del conducente e/o del pedone che, laddove rilevata, potrebbe consentire alla competente A.G. di chiarire meglio la “dinamica dei fatti” e di valutare le responsabilità personali anche in relazione alla graduazione della colpa.

In questi casi, la “metodologia di analisi forense dei dati presenti sui *device* ed apparati di bordo” potrebbe integrare i rilievi tradizionali al fine di;

- 1) chiarire meglio la dinamica;
- 2) avvalorare le dichiarazioni rese;
- 3) contrastare dichiarazioni rese;
- 4) consentire la valutazione su possibili graduazione della responsabilità.

Da quanto sopra emerge la necessità di adottare una procedura operativa della Polizia Locale di Torino, condivisa con la competente A.G., in tema di indagini relative ai sinistri stradali in oggetto.

Si ritiene di dare attuazione al presente protocollo operativo limitatamente al solo ambito dei sinistri mortali ed a quelli in cui sia evidente ed accertata una particolare gravità delle lesioni (es. amputazioni, stato di coma), anche al fine di verificarne la sostenibilità in termini di supporto da parte dei laboratori di analisi forensi del Corpo ubicati presso il NIST.

La principale norma procedurale di riferimento è l'art. 354 cpp - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed eventuale sequestro probatorio.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (si ricorda che trattasi di atti urgenti in cui è necessaria l'informazione di garanzia laddove l'indagato sia presente).

La norma suddetta consente di “congelare” per il procedimento “le tracce e le cose” utili alla ricostruzione dei fatti attraverso lo stato dei luoghi e/o il sequestro probatorio.

E' del tutto evidente che le tracce e le cose contenenti le prove di possibili distrazioni tecnologiche dei conducenti e/o delle persone coinvolte (pedoni), che possono rilevare nella

ricostruzione dei fatti, risiedono negli apparati tecnologici in uso alle persone (attori del fatto ovvero conducenti e pedoni coinvolti nel sinistro) e che, qualora necessario, per una completa assunzione di tutte le fonti di prova occorre acquisire anche, oltre al tradizionale accertamento e rilievi, le “tracce” estraibili negli apparati elettronici presenti nella scena del crimine, sia in uso ai protagonisti, sia a bordo veicolo.

TIPOLOGIA DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI E RELATIVA ACQUISIZIONE.

Nei casi ipotizzati, durante gli accertamenti sulla “scena del crimine” (ovvero campo del sinistro), al fine di reperire ulteriori fonti di prova ed elementi utili alle attività di indagine, necessita verificare e documentare, relativamente ai dispositivi tecnologici presenti, quanto segue:

a) A BORDO VEICOLO SI POSSONO RINVENIRE:

- **bluetooth;**
- **display digitale** (potrebbe avere molteplici funzioni includendo quelle sottoelencate che, se/ove possibile, occorre siano indicate) che abbia palesemente funzioni maggiori rispetto al semplice display della radio veicolare o del computer di bordo con funzioni essenziali;
- **sistema di navigazione;**
- **scatola nera** o *black box* (di norma, non essendo visibile poiché allocata nel vano motore od occultata, è importante chiedere sempre se il veicolo ne è dotato);
- **telecamera di bordo** con o senza GPS, cosiddetta *camera car* o *dash cam* (potrebbe ad esempio essere occultata nello specchietto retrovisore posto sul parabrezza).

Se presenti ed accertate queste tecnologie veicolari, **detti apparati vanno elencati** e se ne dovrà dare atto nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti dello stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 cpp, **sottoponendoli a sequestro probatorio unitamente al veicolo**, al fine di consentire agli analisti forensi del NIST, l’acquisizione delle fonti di prova digitali estrapolate da detti apparati.

Nella CNR dovrà essere specificato, in modo che il PM che dovrà convalidare il sequestro ed eventualmente valutarne il dissequestro sia informato, che sarà cura del NIST comunicare alla AG precedente se sarà o meno necessario per procedere alla estrazione delle fonti di prova digitali procedere ex art. 360 c.p.p., richiedendo in tal caso lo specifico provvedimento di nomina.

b) IN DISPONIBILITÀ DEI CONDUCENTI/PERSONE (es. pedoni) COINVOLTI NEL CAMPO DEL SINISTRO SI POSSONO RINVENIRE:

- **smartphone** e/o **telefoni mobili** (è possibile la presenza di più *device*);
- **tablet;**
- **sistemi di navigazione indipendenti** dal veicolo;
- **smartwatch;**
- **ogni altro dispositivo elettronico personale utilizzabile manualmente e contenente memorie.**

Di queste tecnologie, se accertata la presenza ed in disponibilità dei conducenti/pedoni coinvolti, se ne dovrà dare atto nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti dello stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 cpp, detti apparati vanno elencati e si dovrà procedere alla richiesta di acquisizione dei dati dai dispositivi in possesso degli autori.

Qualora la parte acconsenta spontaneamente all’analisi del device, finalizzata a verificare il suo utilizzo nell’arco temporale immediatamente precedente al sinistro, si dovrà documentare il consenso e sottoporre ad accertamento forense il device presso i laboratori del NIST o laddove possibile sul posto, redigendo apposito verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulle cose in modalità ripetibili che formerà parte integrante dell’analogo verbale redatto dal Nucleo Infortunistica stradale e/o dalla pattuglia che rileva il sinistro. Viceversa, se la parte non presta il consenso ad effettuare tali accertamenti sul/sui device nella sua disponibilità e presenti sulla

scena del crimine, tale/i dispositivo/i verrà/anno sottoposto/i a sequestro probatorio ex art. 354 cpp, al fine di consentire agli analisti forensi del NIST, l'acquisizione delle fonti di prova digitali estrapolate da detti apparati. A seguito del rifiuto, se la parte occulti su di sé il *device* e non consenta agli operanti di acquisirlo, si procederà a perquisizione personale in flagranza di reato (quello ipotizzato per il sinistro stradale) al fine di sequestrare il device e sottoporlo ad analisi forense, per acquisire fonti di prova "digitali" utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

Quanto sopra al fine di poter ottenere le seguenti fonti di prova digitali.

I dati potenzialmente recuperabili (nei limiti di compatibilità con la tecnologia forense utilizzata) dai dispositivi del veicolo sono:

- dalla "scatola nera", i dati relativi alla posizione e al percorso del veicolo, all'ora dell'evento dannoso, alla velocità ed eventualmente altri dati che andranno verificati caso per caso a posteriori (tali dati sono ottenibili tramite l'assicurazione o la ditta che gestisce l'apparato tramite richiesta di acquisizione, e tramite il NIST laddove sia un apparato auto installato e non gestito da terzi);
- dal sistema di navigazione, dati relativi alla posizione e al percorso del veicolo;
- dalla camera car, le immagini/video, le eventuali georeferenziazioni ed orari degli stessi.

I dati potenzialmente recuperabili (nei limiti di compatibilità con la tecnologia forense utilizzata) dai dispositivi mobili sono:

- nell'arco temporale immediatamente precedente il sinistro, da Smartphone e Tablet registro chiamate (IN/OUT), sms (IN/OUT), chat social, immagini (inclusi selfie) e video, eventuali dati GPS, dispositivi bluetooth accoppiati (ossia lo storico dei dispositivi che sono stati autorizzati a collegarsi allo specifico smartphone e non l'utilizzo puntuale di ciascuno di essi) e tutte le informazioni che le tecnologie forensi saranno in grado di estrapolare al momento dello svolgimento delle operazioni tecniche (in costante aggiornamento);
- dai GPS portatili, le stesse informazioni già indicate per i GPS veicolari.

MODALITA' DI ESTRAZIONE DEI DATI.

- *Device* solidali con il veicolo: effettuati dal consulente tecnico casa produttrice accessorio o casa madre veicolo o eventualmente accertamenti tecnici irripetibili ex art. **360 c.p.p.**
- *Device* mobili: effettuati in modalità **forense** (laboratori NIST) o sul posto laddove possibile, ed in alcuni casi per mezzo di **modalità non ripetibile ex art. 360 cpp** con richiesta da sottoporre all'AG (a titolo di esempio la visualizzazione e l'estrazione di alcuni dati dai dispositivi mobili).

In fase d'intervento sul luogo del sinistro, principalmente i primi intervenuti, **dovranno provvedere a svolgere le ricerche necessarie ad individuare tutti i device elettronici elencati** (ed altri non presenti in elenco, ad esempio i *Notebook/Netbook/Ultrabook* ecc., ma potenzialmente utili all'accertamento dei fatti) e, ove possibile, il recupero di **PIN** (SIM cellulari/smartphone/tablet) o **percorso di sblocco** (smartphone/tablet) e/o **codice di sblocco, password** (per qualunque altro *device* se presente). Tali dispositivi tecnologici rinvenuti o nella disponibilità dei protagonisti, saranno sequestrati solo nel caso in cui sia ritenuto necessario ai fini dell'indagine.

CHECK LIST RIASSUNTIVA (ad uso delle pattuglie)

PERSONA

SI/NO	Device	Informazioni utili	Note
	Smartphone/Cellulari	PIN e percorso sblocco device se possibile (parenti/amici/note)	Verbale acquisizione/sequestro (seguire linee guida tecniche sul sequestro stesso tipo di device)
	Tablet	PIN e percorso sblocco device se possibile (parenti/amici/note)	Verbale acquisizione/sequestro (seguire linee guida tecniche sul sequestro stesso tipo di device)
	Navigatori portatili		Verbale acquisizione/sequestro (seguire linee guida tecniche sul sequestro stesso tipo di device)
	Altri dispositivi elettronici		Descriverli

VEICOLO

SI/NO	Device	Informazioni utili	Note
	Sistema di navigazione veicolare	Acceso/Spento	Se attivo verificare informazione a display
	Camera car	Accesa/Spenta	Se attiva indicare al NIST la necessità di acquisire con urgenza il video per evitare sovrascritture
	Scatola nera		Verificare se esistono informazioni sulla presenza di tale dispositivo e la collocazione
	Bluetooth	Attivo/Disattivo	
	Display digitale		Potrebbe avere molteplici funzioni includendo quelle sottoelencate—se/ove possibile elencarle
	Altri accessori tecnologici elettronici		Descriverli

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In caso di sinistri stradali con i presupposti sopra indicati, i cui rilievi sono di norma di competenza del Nucleo Infortunistica, gli operanti avranno cura di riscontrare, nell'ambito dell'attività investigativa di cui all'art. 55 c.p.p., anche l'eventuale presenza sul veicolo e/o in disponibilità di conducenti/pedoni coinvolti dei predetti strumenti/dispositivi telematici/informatici che, verosimilmente, possono fornire riscontri oggettivi e/o avere influito sull'evento come fonte di "distrazione tecnologica". In particolare, gli operanti rileveranno lo stato dei luoghi *ex art. 354 cpp*, nel modo tradizionale, avendo particolare cura nell'individuare **il possibile orario dell'avvenuto sinistro con le informazioni in loro possesso**, integrandolo con la descrizione della presenza a bordo auto e/o in disponibilità delle persone coinvolte (conducenti/pedoni) di **apparati elettronici presenti nella scena del crimine o campo del sinistro, di cui gli stessi possano avvedersi e/o individuarne la presenza**.

Nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 19.00, se, nell'immediatezza dei fatti, saranno riscontrati nei termini anzidetti elementi oggettivi sull'uso di tali strumenti/dispositivi, gli operanti contatteranno tempestivamente la C.O. per la **consulenza in remoto** e il successivo supporto sul posto di personale specializzato N.I.S.T., al fine di valutare le condizioni di acquisizione spontanea del dispositivo per la sottoposizione immediata ad analisi tecnico-forensi di estrazione dati ovvero i presupposti di un sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 cpp. Il personale che, a seguito delle disposizioni vigenti, dovrà contattare il PM di turno per il nulla osta alla rimozione cadavere etc., comunicherà altresì che gli operanti procederanno, ai sensi del presente protocollo operativo in tema di prove digitali e distrazioni tecnologiche già comunicato e validato dalla Procura della Repubblica, al sequestro di apparati o *device* presenti nel campo del sinistro laddove il contenuto digitale degli stessi non sia spontaneamente acconsentito dalle parti.

Nei giorni festivi, nonché dopo le ore 19.00 e fino alle ore 08.00 successive dei giorni feriali, se riscontrati detti strumenti/dispositivi, gli operanti, **previa informativa telefonica al PM di turno**, procederanno direttamente ad eventuale acquisizione spontanea ovvero a sottoporli a sequestro probatorio, affidandoli in custodia al N.I.S.T. per le successive analisi tecnico-forensi ed estrazione dati di competenza (nel verbale di sequestro sarà indicato l'affidamento in custodia al N.I.S.T., nella persona del Responsabile del Nucleo), una volta consegnato tale materiale al NIST, sulla scorta delle procedure interne di tale reparto, chi procede al ritiro firmerà la presa in carico.

Gli apparati elettronici presenti a bordo dei veicoli con essi integrati saranno sottoposti a sequestro probatorio unitamente al veicolo ai fini della acquisizione forense dei dati presenti nelle memorie di massa, secondo la procedura in uso che già prevede il sequestro dei veicoli coinvolti; il sequestro del veicolo sarà però integrato dalla descrizione degli apparati rinvenuti dagli operanti a bordo dello stesso.

Per gli apparati mobili (telefoni, smartphone, tablet, smartwatch, ecc.) in disponibilità dei conducenti/pedoni coinvolti, si procederà, **sentito il PM di turno**, a:

- 1) richiesta di visione del contenuto degli stessi, con modalità forensi, al fine di determinare se immediatamente prima del sinistro vi sia stato un loro utilizzo da parte del detentore, redigendo apposito verbale (nuovo *Mod. PG 83/17*), previo consenso della parte. Se vi è il consenso, che deve essere verbalizzato sul posto, e la visione non si può effettuare nell'immediatezza, il *device* sarà portato presso i laboratori del NIST al fine di effettuare le operazioni tecniche necessarie e poi restituito al più presto;
- 2) sequestro probatorio di tali apparati *ex art. 354 cpp* qualora non sia dato il consenso alla loro visione forense, ovvero alla perquisizione di iniziativa in flagranza di reato (quello per cui si procede) finalizzata al sequestro ed alla analisi forense qualora tali apparati vengano occultati sulla persona e non consegnati agli operanti.

Qualora ritenuto utile dagli operanti, per le circostanze di fatto, tempo e luogo (es. situazioni di forte conflittualità, ovvero tensioni presenti con i protagonisti o con gli amici o parenti presenti etc), in alternativa al sequestro degli apparati elettronici in disponibilità dei conducenti/pedoni coinvolti, si procederà ad acquisire informazioni circa il possesso di un numero di cellulare ove poter essere contattati ed alla successiva richiesta di tabulato telefonico riferito ad un arco temporale che precede l'evento e sino al termine dell'evento, indicativamente un'ora di traffico, al fine di verificare l'ipotesi di utilizzo di traffico dati e/o voce in tale periodo; qualora il riscontro sia positivo, gli operanti chiederanno il sequestro del *device* al Pubblico Ministero finalizzato a verificare con analisi forensi se tale utilizzo sia da porsi in correlazione con la dinamica dell'evento o meno.

Qualora una delle parti coinvolte (conducente/pedone) nel sinistro stradale sia deceduta, gli apparati nella sua disponibilità, che, verosimilmente, possono fornire fonti di prova utili alla ricostruzione dei fatti, saranno sottoposti a sequestro probatorio per le conseguenti analisi forensi. Qualora i protagonisti del sinistro (conducenti/pedoni) siano ricoverati presso gli ospedali cittadini, si procederà caso per caso, in relazione alle condizioni di salute, alla richiesta di consenso finalizzato all'accertamento e/o al sequestro probatorio.

Qualora il sinistro si verifichi in orario in cui personale del N.I.S.T. non è disponibile, i *device* in uso ai conducenti e/o persone pedoni coinvolti saranno consegnati al predetto Nucleo al più presto possibile (con verbale di consenso laddove sia stato espresso, ovvero con verbale di sequestro negli altri casi).

Il personale del N.I.S.T. che effettuerà le analisi forensi, qualora appaia necessario procedere *ex art. 360 cpp*, segnalerà tale esigenza al PM titolare del fascicolo, informandone il Reparto procedente.

Per l'attuazione delle procedure in commento è stato predisposto il nuovo modello P.G. 83/17, allegato alla presente, reperibile sulla rete Intracom alla voce: Intracom / Polizia Municipale / INTRANET Polizia Municipale / Modulistica / Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Addì, 19.04.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Ivo Berti
(firmato in originale)

ALLEGATO:

Mod. PG 83/17 : verbale di acquisizione di dispositivo tecnologico